

arm/



# PROVINCIA DI CHIETI

## IL PRESIDENTE

**VISTO** il Decreto Legislativo 6.09.1989, n. 322 recante "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23.08.1988, n. 400;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Legislativo sono chiamati a far parte del sistema statistico nazionale gli Enti Locali Territoriali;

**ACCERTATO** che ai sensi del successivo art. 3 le Province devono istituire un proprio ufficio di statistica;

**DATO ATTO** che la vigente Pianta Organica prevede uno specifico settore denominato "Attività produttive: industria, artigianato, commercio, agricoltura - Programmazione e Pianificazione";

**RITENUTO** che, pertanto, le funzioni proprie dell'Ufficio di Statistica provinciale debbano essere demandate alla suddetta struttura, anche in relazione a quelle assegnate ai restanti settori, fatta salva ed impregiudicata la competenza del Consiglio Provinciale in ordine ad una eventuale e futura riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi Prov.li;

## D I S P O N E

con effetto immediato, le funzioni dell'Ufficio Statistico Provinciale sono demandate al settore n. 3 denominato "Attività produttive: industria, artigianato, commercio, agricoltura - Programmazione e Pianificazione" al fine di un corretto indirizzo di tutti gli atti concernenti compiti statistici già assolti da questo Ente, in sintonia con tutte le attività di rilevazione e di elaborazione necessarie alle esigenze della Provincia.

Chieti, 30.03.1990

IL PRESIDENTE  
(Prof. Arduino Roccioletti)

24 30/3/90